

LIDO DI RIVA DEL GARDA SRL

Società di Partecipazioni

Sede in Riva del Garda (TN) Viale Rovereto 146 – Porto San Nicolò

Iscr. Registro Imprese TN – P.IVA e Cod. Fisc. 01939800221

Capitale Sociale: Euro 25.844.925,00 I.V.

RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO -al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 -

All'Assemblea dei soci della Lido di Riva del Garda S.r.l. Società di Partecipazioni

Premessa

Il Sindaco Unico, nell'esercizio chiuso al **31 dicembre 2020**, ha svolto sia le attività di vigilanza previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, sia le funzioni di revisione legale dei conti previste dall'articolo 2409 bis del Codice civile.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice civile".

A) Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Il Sindaco Unico ha svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società Lido di Riva del Garda S.r.l. Società di Partecipazioni, costituito dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal Conto economico e dalla Nota integrativa.

A giudizio del Sindaco Unico, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società Lido di Riva del Garda S.r.l. Società di Partecipazioni al 31 dicembre 2020, del risultato economico in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Il Sindaco Unico ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). La responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente Relazione.



Il Sindaco Unico dichiara di essere indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Il Sindaco Unico ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Richiamo di informativa

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva di continuazione dell'attività, di cui all'art. 2423 bis, comma 1, n. 1) del codice civile. Il postulato della continuità era peraltro sussistente nell'ultimo bilancio dell'esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, come disposto dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità).

In considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19, richiamiamo l'attenzione sul paragrafo "Evoluzione prevedibile della gestione" della Nota Integrativa, in cui gli Amministratori inoltre hanno riportato informazioni, aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa i fattori di rischio e le incertezze connesse all'inattesa e incerta evoluzione della situazione attuale, nonché le azioni intraprese e in corso per farvi fronte.

A giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Responsabilità degli amministratori e del Sindaco Unico per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio salvo che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Sindaco Unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

L'obiettivo del Revisore è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una Relazione di Revisione che includa il proprio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa



ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella Relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente Relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.



Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 39/10

Avendo la Società esercitato la facoltà prevista dall'art. 2435-bis del Codice Civile per i soggetti autorizzati alla redazione del bilancio in forma abbreviata, il bilancio d'esercizio della Società non è accompagnato dalla relazione sulla gestione.

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice civile

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 l'attività del Sindaco Unico è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. del Codice civile

Il Sindaco Unico,

ha vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

ha partecipato alle riunioni del Consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello Statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

ha acquisito dall'organo amministrativo, in particolare nella persona del Presidente del C.d.A., anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalla sua controllata e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.

ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società e in ordine alle misure adottate per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

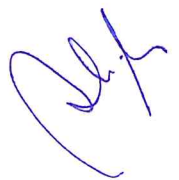
ha inoltre acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire.

ha vigilato sull'osservanza delle regole procedurali che disciplinano le operazioni con parti correlate e non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali.

Nella Nota Integrativa sono state fornite le informazioni sulle partecipazioni possedute in imprese controllate e collegate e non ha rilevato dati ed elementi che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Non sono pervenute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio il Sindaco Unico non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.



Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente Relazione.

La Società ha rispettato, con riferimento alla parte di gestione ordinaria le misure di contenimento delle spese previste dalle direttive del Comune di Riva del Garda. In particolare la Società ha elaborato il budget e il piano industriale pluriennale, corredati di relazione esplicativa, che è stato trasmesso al Comune di Riva del Garda in data 3 agosto 2020. Sono state trasmesse il 16/07/2020 e il 25/01/2021, tramite PEC, le relazioni periodiche semestrali sull'andamento della gestione e la relazione in ordine al raggruppamento degli obiettivi programmati, così come previsto dall'art. 2, comma 1, del documento allegato alla lettera del 12 dicembre 2012.

Il Sindaco Unico ha preso informazioni dall'OdV prendendo visione delle relazioni redatte dall'avv. Michele Pizzini, relativa all'esercizio 2020 in data 01 luglio 2020 e 8 gennaio 2021 dalle quali non sono emersi fatti da segnalare.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde sostanzialmente con i fatti amministrativi contabilizzati nel corso dell'esercizio e il Sindaco Unico può affermare che esso è stato redatto dagli Amministratori con osservanza degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.

L'Organo amministrativo ha trasmesso al Sindaco Unico il bilancio, unitamente alla nota integrativa, nei termini previsti dall'articolo 2429 del Codice civile.

In considerazione della deroga contenuta nell'art. 106, comma primo e comma settimo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Sindaco Unico ha esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti e conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;
- per quanto di mia conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di valutazione e rappresentazione ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.;
- per quanto di mia conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.;
- nel corso dell'esercizio non sono stati iscritti in bilancio costi di impianto e di ampliamento e/o costi di sviluppo che richiedessero, ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, punto 5, il consenso del Collegio sindacale;
- con la Nota integrativa è stato assolto l'obbligo di pubblicità per quanto riguarda la disciplina delle erogazioni pubbliche previste dalla L. 124/2017;
- gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati illustrati in Nota integrativa;



Il bilancio d'esercizio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa è riassunto nei seguenti valori sintetici.

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020	
ATTIVITA'	
C) IMMOBILIZZAZIONI	€ 28.146.622
D) ATTIVO CIRCOLANTE	€ 1.012
E) RATEI E RISCONTI	€ <u>9</u>
TOTALE ATTIVITA'	€ 28.147.643
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	
A) PATRIMONIO NETTO	€ 27.340.115
(di cui Perdita d'esercizio)	€ 284.746)
C) DEBITI	€ 807.195
D) RATEI E RISCONTI	€ 333
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	€ 28.147.643
CONTO ECONOMICO AL 31.12.2020	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ <u>268.530</u>
DIFFERENZA	€ 268.529
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ <u>(16.217)</u>
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ (284.746)

Riguardo all'andamento economico e finanziario della società riferiamo quanto segue.

Riguardo alle partecipazioni, il cui valore di iscrizione in Bilancio risulta superiore alla quota parte del patrimonio netto della società partecipata e invariato rispetto all'esercizio precedente il Consiglio, valutata l'effettiva consistenza patrimoniale di tali società, con particolare attenzione al valore reale dei beni immobili dalle stesse possedute, ha stabilito di non procedere alla loro svalutazione, essendo il valore "reale" di tali partecipazioni superiore al dato contabile.

Si informa che in bilancio, tra le immobilizzazioni materiali, è iscritto il diritto di superficie fino al 31.12.2050 del compendio "Miralago"; il cui valore netto contabile è di euro 5.877.193, ammortizzato in base alla durata del diritto di superficie. Per ogni esercizio la quota di ammortamento è pari a circa ad Euro 196.000.

L'Assemblea degli Azionisti della società Riva del Garda Fierecongressi S.p.A. del 28

maggio 2020 ha approvato il bilancio ed ha deliberato di non procedere alla distribuzione dell'utile di esercizio.

Richiamando quanto esposto nella sezione A della presente relazione in merito ai risultati della revisione legale del bilancio, attesto che i documenti di bilancio predisposti dagli Amministratori soddisfano quanto richiesto dalla legge e, sotto l'aspetto sostanziale, informano esaurientemente sull'andamento della gestione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

In definitiva, a giudizio del Sindaco Unico, il bilancio d'esercizio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e, nel suo complesso, esprime in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Considerando le risultanze dell'attività svolta Sindaco Unico propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli Amministratori.

Il Sindaco Unico concorda infine con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli Amministratori in Nota integrativa.

Riva del Garda, 8 giugno 2021

IL SINDACO UNICO

rag. Mauro Cominotti

